

**SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA AI SOLI FINI DELLO SFALCIO  
DI ALCUNI PRATI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROVERETO SUL  
MONTE ZUGNA ( in C.C. DI LIZZANA).**

Tra le parti:

- Comune di Rovereto, con sede in Rovereto, piazza Podestà n. 11, codice fiscale n. 00125390229, **parte concedente in affittanza agraria**, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in conformità alla delibera della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, assistito da \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, **parte affittuaria**, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, assistita da \_\_\_\_\_,

vista la deliberazione giuntale n. 65 di data 9 aprile 2024;

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si stipula il seguente contratto di affittanza agraria:

**Art. 1 - Oggetto e Durata**

Il Comune di Rovereto concede in affittanza agraria ai soli fini dello sfalcio alla parte affittuaria, che accetta, per il periodo di anni 6 a partire dall'annata agraria 2024, le aree prative sul Monte Zugna, identificate in parte delle pp.ff. 1475 e 1427/1 del c.c. di Lizzana come meglio circoscritte nelle ortofoto qui allegate, documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, per complessivi 70.000 mq utili di sfalcio.

Le suddette aree sono assegnate in affittanza esclusivamente per lo sfalcio, senza pregiudicare la fruibilità pubblica delle stesse secondo gli usi e consuetudini locali ma fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6 in ordine allo sgravio dal diritto di uso civico di taglio dell'erba e di pascolo.

**Art. 2 -Rinnovo**

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto venga a rinnovarsi in via tacita.

**Art. 3 - Canone di affittanza**

Il canone di affittanza per la stagione 2024 è di Euro .....-, Iva esente ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.P.R. 633/72, che la parte affittuaria si impegna a versare in un'unica soluzione anticipata verso presentazione di apposita fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La fattura sarà emanata a seguito della stipula del presente contratto.

Il canone è soggetto ad adeguamento Istat annuale (indice di riferimento gennaio-gennaio) e dovrà essere versato in un'unica soluzione a seguito di presentazione di apposita fattura da parte del Comune e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.

Il ritardo del pagamento per un termine superiore a tre mesi comporterà la risoluzione del contratto.

**Art. 4 - Cessione del contratto**

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere e/o subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni oggetto del presente contratto.

**Art. 5 - Divieti**

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto del Comune. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la

concimazione chimica delle aree prative oggetto del presente contratto.

In ogni caso, al termine del contratto, il Comune avrà il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria, di eventuali opere realizzate senza che sia riconosciuto alcun compenso.

#### **Art. 6 - Dichiarazioni**

Le Parti danno atto che, per la durata del presente contratto, le aree prative di cui all'art. 1 sono sgravate dal diritto di uso civico di taglio dell'erba e di pascolo, così come disposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 65 di data 9 aprile 2024.

#### **Art. 7 - Rinvii**

Per quanto non esposto nel presente contratto, le Parti faranno riferimento alle norme in materia di affittanza agraria e del codice civile in quanto applicabili.

#### **Art. 8 - Benestare delle rappresentanze sindacali**

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di cui sono state edotte con opportuna informativa.

#### **Art. 10 - Spese contrattuali**

Tutte le spese relative al presente contratto – contrattuali, di registrazione, comprese tutte le spese dovute alle rappresentanze sindacali - sono a carico della parte affittuaria.

#### **Art. 11 - Adempimenti contrattuali**

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 - Parte 1<sup>^</sup> - della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m. ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 all. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Rovereto

La Parte affittuaria

Il rappresentante sindacale

Il rappresentante sindacale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Comune di Rovereto

La Parte affittuaria

Il rappresentante sindacale

Il rappresentante sindacale